

# COMUNE DI PALOMBARA SABINA

PROVINCIA DI ROMA

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

Adottato in data 30.11.2012 con deliberazione del C.C. n. 96

# Titolo I

## DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

##### Generalità

Il presente regolamento disciplina la collocazione nel territorio del Comune di Palombara Sabina dei mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità e propaganda, stabilisce la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell' art.23 del D.Lgs n' 285/92, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n' 495/92 e successive modifiche e integrazioni.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI PER L' ISTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

##### Articolo 2

##### Presupposto e soggetto dell'autorizzazione

Presupposto dell'autorizzazione è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive e acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario. Soggetto dell'autorizzazione è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

##### Articolo 3

##### Definizione

I mezzi pubblicitari definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92 (*sostituito dall'art. 37 del D.P.R. n. 610/96*) vengono classificati in:

- **Insegna d'esercizio:** scritte alfanumeriche completate eventualmente da simboli e marchi installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa, può essere luminosa sia per luce propria, sia per luce riflessa. Pertanto, si considerano insegne di esercizio: - targhe –tende parasole – vetrofanie – iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche prettamente su muro e tutte le insegne che presentano le caratteristiche sopra dette.
- **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, fondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

- **Cartello:** manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile in una o entrambe le facciate anche per immagini diverse, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- **Manifesto:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera esclusivamente e obbligatoriamente su spazi ordinati dalla P.A.. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

#### **Altri mezzi pubblicitari:**

- **Preinsegna:** finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5000 m, non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta.

- **Striscione, locandina e stendardo:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli, può essere luminoso per luce indiretta.

- **Impianto pubblicitario di servizio:** è così definito qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

- **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive o con tecniche pittoriche di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non necessita di autorizzazione.

- **Vetrina:** si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine. La mostra è equiparata alla vetrina. Non necessita di autorizzazione.

- **Volantino:** si intende l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico. Il volantinaggio inteso come distribuzione di volantini nel territorio comunale, è consentito nei limiti e nelle forme indicate nell'articolo successivo.

#### **- Impianto di pubblicità e propaganda:**

a) targa di esercizio

b) targa pubblicitaria

c) bacheche

d) tende (personalizzate)

e) impianto di pubblicità a messaggio variabile

f) impianto di insegne e targhe coordinate

g) segno orizzontale reclamistico.

- **nel caso di recinzioni di cantieri e simili** sono ammesse le collocazioni di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per tre, nonché tabelle affissive nel formato standard di metri 1,40 per 2,00; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori. La larghezza totale netto dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla legge 1497/39 o soggette ai vincoli della legge 1089/39 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla-osta dei competenti uffici. La domanda per questi mezzi pubblicitari deve essere corredata del consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione sarà valida per la durata dell'esecuzione dei lavori, così come previsto nella richiesta di autorizzazione urbanistica.

- **la copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici** può servire alla diffusione dei messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50% della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39, o immobili situati al centro storico e fino al 100% della superficie totale negli altri casi: la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi. La domanda per questi mezzi pubblicitari deve essere corredata del consenso della ditta responsabile dei lavori e del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione sarà valida per la durata dell'esecuzione dei lavori, così come previsto nella richiesta di autorizzazione urbanistica. Al fine di una corretta distinzione fra un mezzo reclamistico (preinsegna) previsto dall'art. 47 del Regolamento, D.P.R. n. 495/92 ed un comune segnale di indicazione previsto dall'art. 134 dello stesso regolamento (segnali turistici e di territorio) si identificano come segnali turistici di territorio quelli in cui è prevalente l'interesse pubblico e sono installabili su richiesta degli interessati a cura dell'Amministrazione comunale su zone preventivamente individuate. Il rimborso spese per la loro installazione dovrà essere preventivamente quietanzato dai soggetti proponenti, copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Tributi.

#### **Articolo 4 Autorizzazione**

Qualsiasi forma di pubblicità, compresa la modifica e la volturazione di quella preesistente, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lsg. n. 285/92, salvo quanto previsto in deroga dal presente regolamento.

L'autorizzazione è sostituita dalla quietanza di pagamento dell'imposta, previo nulla-osta dell'Ufficio Tributi, nei seguenti casi:

- a) effettuazione di pubblicità all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, stadi ed impianti sportivi in genere, stazioni ferroviarie, purché non in vista dalle strade;
  - b) pubblicità relativa a vendite o locazioni di immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore a mq 0,25, limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili;
  - c) pubblicità su recinzioni per cantieri e simili limitatamente ad affissioni di manifesti e per la durata dei lavori, con esclusione dei cantieri in zona "A" di P.R.G. (centro storico);
  - d) pubblicità temporanea in occasione di esposizioni campionarie, fiere o altre manifestazioni;
  - e) volantinaggio: è consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria; in tali volantini, delle dimensioni massime di cm 21x30, è ammessa la pubblicità commerciale finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa pubblicizzata, per uno spazio non superiore al 50% della superficie di ogni facciata del volantino medesimo;
- è vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio ad esclusione di quella effettuata nelle giornate in cui si svolgono fiere, sagre e manifestazioni;
- f) pubblicità fonica: - è autorizzata per singole giornate feriali dalle ore 9,30 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30, solo in forma itinerante;

- è possibile concedere deroghe, nei giorni festivi o negli orari non consentiti, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico o in concomitanza di particolari festività;

- per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7, legge n. 130/75;

g) pubblicità su veicoli: - è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 D.Lsg n. 285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e loro successive mm. e ii.;

L'effettuazione della pubblicità attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale rilasciata con specifico provvedimento formale.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi diritti di terzi.

Il detentore di mezzi pubblicitari si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari, restando così esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, è precaria e revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando, dal permanere dell'impianto, pregiudizio a diritti o interessi generali o nel caso che venga a mancare il messaggio pubblicitario per cui è stata rilasciata e non sia stata inoltrata domanda di sostituzione dello stesso.

## Articolo 5

### Modalità per la presentazione della domanda

Per le autorizzazioni di competenze comunale, la domanda in bollo ai sensi della legge, deve essere presentata presso l'Ufficio Circostrizionale di competenze territoriale. Per ogni tipologia definita dall'art. 3 del presente Regolamento dovrà essere prodotta specifica domanda in carta legale (*vedi allegato "A" – fac-simile*) che dovrà contenere:

1) generalità (*cognome e nome, luogo e data di nascita*) la residenza o domicilio legale, partita IVA o codice fiscale e recapito telefonico del **richiedente** (*in caso di società vanno indicate le generalità complete dell'amministratore*);

2) generalità (*cognome e nome, luogo e data di nascita*) la residenza o domicilio legale, partita IVA o codice fiscale e recapito telefonico del **committente** (*in caso di società vanno indicate le generalità complete dell'amministratore*);

3) indicazione dell'impresa che dovrà eseguire i lavori d'installazione;

4) la tipologia del mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, le caratteristiche e le dimensioni (*altezza, lunghezza, profondità*);

5) l'ubicazione dove si intende installare il mezzo pubblicitario, specificando se l'area è pubblica o privata o soggetta a pubblico passaggio;

deve essere corredata da:

a) relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato, redatta ai sensi della legge n. 15/68 attestante che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia e in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del

vento, in modo da garantire la stabilità; che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

- oltre alla descrizione del mezzo pubblicitario (*forma, dimensioni; materiali; colori e posizione*);

b) elaborato progettuale in triplice copia prodotto in un'unica tavola, a firma di tecnico abilitato, contenente:

- planimetria catastale e estratto di mappa fotogrammetrico ove sia riportata la posizione nella quale si intende installare il mezzo pubblicitario;

- planimetria ubicativa in scala 1:200, riportante il posizionamento dell'impianto lungo le strade e le fasce di pertinenza rispetto a punti fissi, alla segnaletica e ai cartelli esistenti;

- particolari grafici in scala adeguata in pianta e in prospetto: - del supporto (*posizione, forma, dimensioni e materiali*); - bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (*in caso di mezzi pubblicitari a messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi anche su solo supporto informatico*);

- copia della targhetta di identificazione prevista dall'art. 23 del Codice della strada.

c) nulla-osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune;

d) nel caso che l'installazione ricade in proprietà privata deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di assenso del proprietario dell'area;

e) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;

f) versamento dei diritti d'istruttoria;

g) copertura assicurativa.

L' Ufficio Tecnico richiederà:

a) al Comando Polizia Municipale il parere ai fini del rispetto delle norme del vigente codice della strada;

b) al Settore Urbanistico: **parere urbanistico** per ciò che riguarda l'arredo urbano (insegne di qualsiasi tipologia, tende pubblicitarie e non, bacheche, ecc.) che s'intende positivo passati venti giorni dalla richiesta (legge n. 662/96); ove è necessaria, **autorizzazione** ai sensi della legge 1497/39.

Tali pareri dovranno essere espressi entro 30 gg. dalla richiesta e ritrasmessi all' Ufficio Tecnico (*salvo richieste di documentazione integrativa ai richiedenti l'istallazione*).

L'Ufficio Tributi provvederà al rilascio dell'autorizzazione, entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda di istallazione, e non oltre 10 gg. dal ricevimento dell'intera documentazione, corredata dei pareri di cui al precedente comma, trasmessa dall'Ufficio Tecnico, provvederà a tenere apposito schedario o registro, dal quale risultino le generalità dei richiedenti e gli estremi degli atti rilasciati.

Qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul cartello o su altro mezzo pubblicitario, deve presentare apposita domanda presso l'Ufficio Tecnico, nella quale siano riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, producendo il bozzetto del nuovo messaggio pubblicitario; il Comando Polizia Municipale dovrà esprimere parere ai fini del rispetto delle norme del vigente codice della strada.

La domanda di rinnovo triennale è sostituita dalla presentazione, almeno tre mesi prima della scadenza, della dichiarazione di prosieguo dell'attività corredata della ricevuta di versamento del relativo canone e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto non ha subito modificazioni rispetto all'autorizzazione originaria, che viene rinnovata, qualora non

siano intervenute modificazioni legislative, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo di verifica effettuato, se richiesto dall' Ufficio Tributi.

## **Articolo 6**

### **Decadenza, annullamento e revoca dell'autorizzazione. Rinuncia**

Costituiscono cause di **decadenza** dell'autorizzazione:

- la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- l'annullamento, la revoca o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 120 giorni dall'inoltro della richiesta;
- il mancato pagamento dell'imposta e o della COSAP o TOSAP.

L'**annullamento** dell'autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.

La **rinuncia** o **revoca** dell'autorizzazione è ammessa per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, in tali casi, ove possibile, si concederà una nuova collocazione.

In caso di revoca dell'autorizzazione o di mancato versamento del corrispettivo, il Comune provvederà a propria cura e a carico del trasgressore alla rimozione dei cartelli.

Il Comune può procedere a spostamenti, rimozioni, traslazioni permanenti o temporanee in seguito ad insorti stati di opportunità derivanti da esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti per il concessionario diritto ad esigere rimborsi o risarcimento di danni.

Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni della data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

## **Articolo 7**

### **Voltura delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni hanno carattere personale e, pertanto non è ammessa la cessione ad altri a qualsiasi titolo, non è pertanto ammessa alcuna forma di voltura.

Nell'ipotesi in cui avvenga una successione, modificazione, trasformazione dell'azienda, titolare dell'autorizzazione, deve essere comunicato all'ufficio preposto con produzione contestuale della documentazione legale.

## **CAPO III**

### **IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **Articolo 8**

### **Caratteristiche tecniche**

Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro il centro abitato, devono essere realizzati anche tenendo conto delle specifiche di cui all'allegato "B" e sottoposti, come quelli collocati

all'esterno, a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.

Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il ripristino assegnando un termine non superiore a 30 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/92.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o luce indiretta, posti fuori da centri abitati, debbono rispondere alle caratteristiche dell'art. 50, commi 1 e 2 del citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Gli stessi cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti nel centro abitato dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- a) avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- b) l'uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza e prossimità delle intersezioni. Tale uso dovrà essere ulteriormente moderato ad una distanza inferiore a metri 100 dalle intersezioni semaforiche;

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione di impianti di utilità pubblica e arredo urbano, non potranno essere collocati:

- c) ad una distanza inferiore a metri 50 da chiese, ospedali;

Nel centro abitato, altresì, le transenne parapedonali da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari dovranno essere collocate nel rispetto dell'art. 23, comma 1 del vigente codice della strada e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni delle transenne: minimo m. 0,95 x 0,85 – massimo m. 1,05 x 1,10;
- b) dimensioni degli spazi pubblicitari: minimo m. 0,50 x 0,70 - massimo m. 0,70 x 1,00 salvo diversa indicazione ricevuta da ente a momento della concessione;
- c) colori consentiti per le transenne: grigio scuro o nero ferro battuto;

L'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 23 comma 6 CdS, può derogare al limite delle distanze di cui al primo comma quando lo ritiene conforme all'utilità pubblica, fatta salva la tutela della sicurezza e della viabilità delle strade interessate.

## **Articolo 9**

### **Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza**

L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/92.

Nel centro abitato il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima di segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

- b) m. 30 lungo le strade locali, prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

La distanza dal limite della carreggiata viene fissata a m. 1,20 ed il limite pedonabile non deve essere comunque inferiore a m. 1,10, ferme restando le eccezioni o deroghe autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

E' consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di mq. 3,00 dal limite della carreggiata.

Entro il centro abitato gli impianti pubblicitari di servizio quali ad esempio paline, impianti di tponomastica e pensiline fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superfici inferiori a mq. 3,00, possono essere posizionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del vigente Codice della strada e delle seguenti misure:

- a) m. 1,20 dal limite della carreggiata;
- b) m. 12,50 dagli altri cartelli pubblicitari;
- c) m. 20 prima dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- d) m. 20 dopo i segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- e) m. 30 dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del vigente Codice della strada;

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati entro i centri abitati possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 3% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.

Il posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari non deve in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

## **Articolo 10** **Dimensioni**

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari debbono rispettare i limiti dimensionali fissati dell'art. 48 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/92.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite minimo di m. 1,00 x 0,20 e massimo m. 1,50 x 0,30.

E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e caratteristiche.

Nei centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di m. 1,20 dal limite della carreggiata, è consentita con utilizzo della superficie massima prevista dal Codice della strada e comunque entro la dimensione massima 4x3 (in un numero massimo concedibile pari a 10 sull'intero territorio comunale).

**Articolo 11**  
**Canone**

Il corrispettivo, comprendente tutte le spese di procedimento e di istruttoria, che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione sarà determinato applicando i criteri stabiliti nel Regolamento Comunale TOSAP vigente e nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale che ne fissa gli importi.

**Articolo 12**  
**Disposizioni transitorie**

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.